



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**VISTO** l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

**VISTO** in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, che prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 113 che ripartisce l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ivi indicate, nonché tra i loro collaboratori;

**VISTA** la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'articolo 24, comma 5-bis, che prevede che: *"il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività"*;

**VISTO** l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" che stabilisce che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di

cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002;

**VISTO** l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2017, recante: "Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2017, n. 138;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84, recante: "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2008, n. 109;

**VISTO** il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;

**UDITO** il parere n. 00145/2021 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 2021;

**VISTA** la comunicazione effettuata in data ..... alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

adotta il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **ART. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato "codice dei contratti pubblici".
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
  - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

**ART. 2**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

**ART. 3**  
**(Soggetti destinatari)**

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti del Ministero che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.
3. Non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

**ART. 4**  
**(Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche)**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.
3. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.
4. Ai fini di cui al comma 3 ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, delle risorse di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici.
5. Il versamento di cui al comma 4 è effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità, tenendo presente che, secondo la vigente normativa in materia, le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo.
6. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto

riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.

7. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

## **ART. 5**

### **(Criteri di attribuzione degli incarichi)**

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo codice.
2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del R.U.P. individua, con apposito decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
  - a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
  - b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
  - c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
  - d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
  - e) della capacità di collaborare con i colleghi;
  - f) della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
  - g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
  - h) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato dal dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso.
4. Non sono concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di

- accertare preventivamente, tramite l'Ufficio disciplina della Direzione generale per il personale e gli affari generali la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non può avvalersi di personale della stessa dipendente, può attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
  6. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati al personale previo accertamento di almeno uno dei seguenti presupposti:
    - a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi degli articoli 52 e 53 del CCNL;
    - b) aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico.
  7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante è tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

#### **ART. 6 (Termini per le prestazioni)**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del responsabile unico del procedimento cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

#### **ART. 7 (Modalità e criteri di ripartizione del fondo)**

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da

parte del dirigente apicale della struttura ministeriale in applicazione dei criteri di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata di secondo livello.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti è demandata alla contrattazione integrativa di sede territoriale. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello sono pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione e comunicati alla direzione generale del personale e degli affari generali.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalità di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata di secondo livello.

#### **ART. 8**

##### **(Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
  - c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
  - h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

#### **ART. 9**

##### **(Modalità di pagamento degli incentivi)**

1. Gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il

restante venti per cento.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, come previsto al comma 4 dell'articolo 4, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento delle relative risorse al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, in relazione all'avanzamento dei lavori.
3. La Direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Riassegnate le risorse di cui al comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede a attribuirle alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo "cedolino unico" di NoiPa di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, è versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale.
6. La medesima procedura di cui al comma 5 è seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettueranno opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.

#### **ART. 10**

#### **(Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi)**

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del

contraddittorio.

3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

#### **ART. 11**

##### **(Penalità per errori ed omissioni)**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove l'inadempienza del soggetto incaricato non sia tale da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al 10 per cento dell'importo spettante e non superiore al 30 per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.
3. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché previa attivazione del contraddittorio.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione è sospesa fino all'accertamento definitivo.

#### **ART. 12**

##### **(Perizie di variante e suppletive)**

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo di perizia. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'art 113, comma 2, del Codice dei contratti.

2. La liquidazione degli incentivi come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo, in tal caso, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.

**ART. 13**  
**(Trasparenza)**

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura del dicastero, che esplica le attività della stazione appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL.

**ART. 14**  
**(Periodo transitorio e abrogazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84.
2. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici nonché quelli attribuiti sulla base di procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del codice dei contratti, ma conclusi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e qualificati come incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del medesimo codice, sono comunque remunerati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. Gli incarichi si considerano conclusi secondo quanto disposto dal precedente articolo 8.
4. In sede di prima applicazione, ai fini della verifica del superamento del limite massimo di cui all'articolo 9, comma 8, gli incentivi sono calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Enrico Giovannini

**ALLEGATO A**

<b>LAVORI</b>	<b>%</b>
RUP	15-20%
Collaboratori RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	7-15%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	10-20%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della verifica dei progetti	5-8%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	3-5%

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>%</b>
RUP	20-25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	20-25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5-15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8-12%